

Allegato "B" al Repertorio N.70 e Raccolta N.49

## **STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE**

### **"INVENTARE INSIEME (ETS)"**

#### **Articolo 1 - Principi**

1.1 E' costituita l'Associazione Ente del Terzo settore, denominata: "INVENTARE INSIEME (ETS)", di seguito indicata anche come "Associazione".

1.2 Ai sensi del Decreto legislativo 117/2017, l'Associazione assume nei termini e tempi previsti e nel rispetto della disciplina vigente, nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore, che ne costituisce peculiare segno distintivo e che a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.3 L'Associazione nasce dall'esperienza del Centro Tau ispirandosi ai valori evangelici del francescanesimo e si impegna nella promozione, rispetto e valorizzazione dell'Uomo, della Famiglia e della Comunità, della Pace, della Giustizia e della Salvaguardia della natura.

1.4 L'Associazione opera attraverso la gestione di servizi e progetti finalizzati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

Il Centro Tau è lo strumento operativo principale dell'associazione.

1.5 L'Associazione, in quanto Ente del Terzo Settore:

- a) non ha fini di lucro, è apartitica e ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- b) per il raggiungimento delle proprie finalità svolge soltanto le attività di interesse generale e quelle diverse indicate rispettivamente nei successivi articoli 4 e 5, con assoluto divieto di svolgere attività difformi da queste ultime e, comunque, da quelle elencate agli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- c) ha l'obbligo di redigere e mantenere le scritture contabili, il bilancio e i libri sociali secondo quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. 117/2017;
- d) ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017 ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; è fatta salva la destinazione ovvero la distribuzione eventualmente imposta o consentita dalla legislazione vigente in materia;
- e) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione,

in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

1.6 L'Associazione ha durata illimitata.

## **Articolo 2 - Sede**

L'Associazione ha sede legale in Palermo, Via Cipressi n.9. Il trasferimento della sede principale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica dello Statuto.

E' attribuita all'Assemblea la competenza in merito all'istituzione di nuove sedi secondarie ovvero al trasferimento della sede principale in un diverso Comune.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi operative e/o amministrative, senza stabile rappresentanza.

## **Articolo 3 Finalità**

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

promuovere e attuare i principi costituzionali della partecipazione democratica, della solidarietà, della sussidiarietà e del pluralismo;

elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorire l'inclusione e il pieno rispetto della persona;

valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;

impegnarsi per il rispetto dei diritti umani attraverso la

denuncia delle situazioni di ingiustizia e l'impegno nella

rimozione delle cause (economiche, sociali e culturali) che sono

all'origine del disagio e dell'emarginazione;

impegnarsi per il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza promuovendo processi di sviluppo della Comunità Educante e di attenzione ai bisogni del bambino dalla nascita al suo pieno inserimento nella vita sociale e lavorativa;

promuovere e sostenere i processi dello Sviluppo Sostenibile, dell'Azione Nonviolenta e dell'Educazione allo sviluppo; accogliere e sostenere le persona, le famiglia e le comunità che si trovano in situazioni di bisogno, nel disinteresse e nella gratuità, senza strumentalizzazione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona;

favorire la crescita civile e lo sviluppo del territorio attraverso la collaborazione con le istituzioni pubbliche, gli enti locali, il terzo settore e tutte le forze sociali e produttive.

Promuovere iniziative di sostegno e valorizzazione della famiglia, favorendo anche processi di associazionismo familiare, di mutuo aiuto, di "cura familiare", delle "madri di giorno" e la "banca del tempo".

Contribuire all'eliminazione di pregiudizi e discriminazioni, espressi da singoli e/o dalla collettività nei confronti di quanti vivono ai margini della società;

favorire la sussidiarietà attraverso una proficua relazione tra istituzioni, privato sociale e territorio al fine di ricercare

delle soluzioni ottimali per il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, e dell'ambiente e la promozione della Comunità;

promuovere e sostenere iniziative nel campo della cooperazione e della solidarietà sociale;

promuovere forme di collegamento e collaborazione con del "terzo settore", favorendo così la crescita del ruolo sociale ed educativo degli operatori sociali e dei volontari ed il raggiungimento di comuni obiettivi sulle politiche sociali;

favorire la crescita umana, culturale e professionale degli operatori professionali e dei volontari impegnati nel lavoro sociale, educativo, artistico e culturale a favore delle fasce deboli;

stimolare il processo di democratizzazione delle strutture pubbliche ed il loro corretto funzionamento, anche al fine di evitare che il "terzo settore" assuma ruolo di supplenza nei confronti delle istituzioni pubbliche;

promuovere e realizzare iniziative di sviluppo locale;

favorire processi di inclusione sociale e lavorativa di persone che si trovano in situazioni di marginalità sociale, di emarginazione e di discriminazione anche attraverso e nell'ambito di modelli di raccordo e cooperazione tra i servizi pubblici e privati.

#### **Articolo 4 - Attività di interesse generale**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni, nonché alla relativa normativa regionale vigente in materia;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché alla relativa normativa regionale vigente in materia;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione

della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché in base alla relativa normativa regionale vigente in materia;

e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, e legislazione regionale vigente in materia o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione si impegna a svolgere le seguenti attività:

a) progettualità e servizi di assistenza sociale o sociosanitaria a favore delle persone, delle famiglie, dei bambini, dei giovani, dei disabili, degli anziani quali, a titolo esemplificativo:

- servizi per la prima infanzia;
- centri di ascolto e segretariato sociale;
- assistenza domiciliare;
- comunità di tipo familiare;
- comunità alloggio;

- campi scuola e soggiorni di vacanza;
- centri diurni;
- centri aggregativi e educativi e Centri polivalenti;
- educativa domiciliare e territoriale e Lavoro di strada;
- mediazione sociale, culturale, familiare e giudiziaria;
- supporto, assistenza tecnica, progettazione e consulenza, anche alla Pubblica Amministrazione, per la gestione di progettualità e servizi pubblici inerenti alle attività istituzionali;
- altre attività e servizi per le quali è insita la solidarietà sociale;

b) progetti e servizi di: istruzione, formazione, sport dilettantistico, di promozione della cultura e dell'arte, di tutela dei diritti civili:

- servizi ricreativi per il tempo libero;
- attività e iniziative sportive di natura dilettantistica e di avviamento allo sport (corsi, tornei, eventi, ecc.);
- attività e iniziative di promozione culturale (manifestazioni culturali, laboratori, mostre, rassegne, eventi, ecc.) e;
- attività e iniziative di promozione dell'arte (manifestazioni artistiche, laboratori, mostre, visite guidate, rassegne, eventi, ecc.);
- attività e iniziative di valorizzazione della natura e dell'ambiente (manifestazioni naturalistiche e ambientali, laboratori, escursioni, eventi, ecc.);
- interventi di supporto all'assolvimento del diritto/dovere

all'istruzione ed alla formazione ed alla riduzione dei fenomeni di analfabetismo e di evasione e abbandono scolastico;

- gestione di Corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di Formazione Professionale, di Formazione superiore e di Formazione continua e permanente, anche nella modalità FAD;

- gestione di Corsi di formazione professionale rivolta ad "utenze speciali" ed al settore socio assistenziale;

- servizi di orientamento personale, scolastico e professionale ed attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva, tra l'altro, della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori, della preselezione e costituzione di relativa banca dati, della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, della effettuazione di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'attività di intermediazione, dell'orientamento professionale, della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

- gestione di servizi e progettualità finalizzate alla conoscenza ed alla utilizzazione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

- iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche inerenti agli scopi sociali e alle attività istituzionali, quali: manifestazioni, conferenze, mostre, seminari, convegni, pubblicazioni, giornali periodici,

opuscoli, libri, sussidi audiovisivi e siti internet nel rispetto delle norme sull'editoria;

- attività di studio, ricerca e progettazione a supporto delle attività istituzionali;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;

- attività editoriale nel campo della musica, delle produzioni video e della stampa;

- altre attività finalizzate al raggiungimento delle attività istituzionali per le quali la solidarietà sociale è da correlare ai beneficiari.

#### **Articolo 5 - Attività diverse e altre attività esercitate**

L'Associazione può svolgere, nei limiti inderogabili di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano di natura secondaria e strumentale e siano svolte secondo i criteri e limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'attività di raccolta fondi si realizza con impiego di risorse

proprie e di terzi

#### **Articolo 6 - Facoltà**

Nel rispetto di quanto previsto nei precedenti articoli, e in conformità agli articoli 16, 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 e alle inderogabili norme di legge vigenti in materia, l'Associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali:

a) si avvale dell'opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e, per la realizzazione di progetti e/o per la gestione di servizi, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ricorrendo prioritariamente ai propri associati;

b) può avvalersi anche:

- di prestazioni rese da volontari non associati;
- di prestazioni rese da tirocinanti e volontari in servizio civile, accolti attraverso specifiche convenzioni;

c) può collaborare o aderire a enti pubblici o privati locali, nazionali o internazionali, nonché a movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali,

d) può accedere ed ottenere contributi economici da enti pubblici e privati ed in particolare dalle Organizzazioni nazionali e internazionali, dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali.

e) nel rapporto con gli enti pubblici l'Associazione può:- avere un coinvolgimento attivo nelle funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei

servizi nei settori di attività di interesse generale;

- partecipare ad iniziative di Co-programmazione e Co-progettazione;

- accreditarsi per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento;

f) può stipulare convenzioni e contratti finalizzati allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi che rientrano tra le attività di interesse generale con enti pubblici e privati ed in particolare con Organizzazioni internazionali, con la Comunità Europea, con lo Stato, con le Regioni e con gli Enti Locali;

g) attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto, con l'esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi sociali;

h) garantisce la libera eleggibilità dei propri organi, osservando il principio del voto singolo e adotta il principio della sovranità dell'assemblea dei soci.

#### **Articolo 7 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

Nel rispetto delle norme inderogabili di cui agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017, i volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo

personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e, una volta iscritti, li assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Coordinamento Centrale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

#### **Articolo 8 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà o che dovessero diventare di proprietà della medesima;
- b) eredità, donazioni e lasciti;
- c) fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;

L'Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- d) quote associative;
- e) contributi pubblici e privati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione;
- g) proventi derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse rese ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h) attività di raccolta fondi;
- i) rendite patrimoniali;
- j) donazioni e lasciti testamentari;
- k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

#### **Articolo 9 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, si apre il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio devono essere predisposti dal Coordinamento Centrale, secondo i criteri di cui agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017, il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, nonché la relativa relazione di missione.

L'Assemblea generale approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione di missione, il rendiconto consuntivo dell'esercizio

precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

#### **Articolo 10 - Soci**

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi al loro raggiungimento, ne accettino lo Statuto e intendano collaborare ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

I Soci si distinguono in:

- Fondatori;
- Ordinari;

##### **I soci Fondatori**

Sono Soci Fondatori tutti i soci che il 21 dicembre 1990 hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Fanno parte della categoria anche quei soci ordinari che si sono particolarmente distinti nel tempo per particolari meriti e impegni e che su proposta del Coordinamento Centrale o di altri Soci, sono stati ammessi alla categoria dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

I soci fondatori, riunendosi nell'Assemblea di cui al successivo articolo 15, assumono il ruolo di ispiratori e garanti del rispetto dei principi e delle finalità dell'Associazione come disciplinati dagli articoli 1 e 3 del presente Statuto. Essi hanno il diritto di richiedere la convocazione dell'Assemblea generale dei soci a norma del successivo articolo 14.

## **I soci Ordinari**

Sono Soci Ordinari coloro che collaborano attivamente nello svolgimento dei programmi dell'Associazione e versano la quota stabilita dal Coordinamento Centrale.

Tanto i soci fondatori quanto i soci ordinari compongono l'Assemblea generale dei soci e partecipano attivamente alla vita e alle attività dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. L'associato, entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno ha l'onere di rinnovare la propria adesione, previo pagamento della quota associativa, come determinata dal Coordinamento Centrale. Il mancato versamento è causa di decadenza.

L'adesione all'Associazione in qualità di Socio comporta l'obbligo dell'aderente di osservare lo Statuto, nonché le deliberazioni e gli orientamenti che saranno adottati dai competenti organi e di corrispondere le quote associative che saranno anno per anno deliberate dal Coordinamento Centrale.

Il comportamento dell'associato, sia nei confronti degli altri aderenti, sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle leggi, delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto, come previsto dalle leggi e dal presente Statuto, di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- d) di accesso ai documenti, alle delibere assembleari, ai bilanci ed ai rendiconti ed ai registri dell'Associazione.

#### **Articolo 11 - Procedura di ammissione dei soci**

Ai fini dell'adesione all'Associazione di persone fisiche può presentare domanda per iscritto al Coordinamento Centrale chiunque abbia svolto almeno due anni di lavoro o di volontariato all'interno dei servizi o dei progetti gestiti dall'Associazione. Ai fini dell'adesione all'Associazione di Enti giuridici, gli enti interessati a sostenere i servizi o i progetti dell'Associazione possono presentare domanda per iscritto al Coordinamento Centrale. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal proprio Consiglio Direttivo. Nelle domande di adesione deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Coordinamento Centrale e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Coordinamento Centrale delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda tenendo conto

e valutando l'esperienza fatta dalla persona nei servizi e nei progetti dell'Associazione o dall'ente nel sostegno dato all'Associazione.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Il provvedimento di rigetto è inappellabile.

#### **Articolo 12 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie o per recesso da comunicare per iscritto al Coordinamento Centrale;
- b) per decesso;
- c) per mancato rinnovo dell'adesione all'Associazione mediante il pagamento della quota associativa di cui all'articolo 10;

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'esclusione del socio è decisa dai membri del Coordinamento

Centrale a maggioranza semplice dei suoi componenti, con provvedimento provvisoriamente esecutivo.

Il relativo provvedimento, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione, deve essere comunicato al socio interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il socio escluso può ricorrere contro il provvedimento del Coordinamento Centrale, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea generale dei soci, la quale deve essere convocata per deliberare sulla questione ad essa deferita entro i 30 giorni successivi. La delibera dell'Assemblea è insindacabile. In assenza di ricorso, decorsi i 15 giorni previsti, l'esclusione è esecutiva.

I soci receduti o esclusi, che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

### **Articolo 13 - Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- l'Assemblea dei Soci Fondatori;
- il Coordinamento Centrale;
- eventuali Organo di controllo e Organo di revisione;

L'Associazione deve tenere i libri sociali secondo le prescrizioni di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 117/2017.

### **Articolo 14 - Assemblea Generale dei Soci**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea, dispone di un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe da parte di altri soci.

L'assemblea Generale dei Soci è convocata dal Coordinamento Centrale in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro il primo quadrimestre e in seduta straordinaria in qualunque tempo, anche su richiesta dei due terzi dei suoi componenti o di almeno un terzo dei Soci Fondatori. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del D.Lgs. 117/2017, funzioni dell'Assemblea Generale dei Soci sono:

- determinare il numero dei componenti che costituiscono il Coordinamento Centrale;
- eleggere i componenti del Coordinamento Centrale e, tra gli eletti, eleggere il Coordinatore Generale ed il Vice Coordinatore Generale;
- eleggere l'Organo di Controllo;
- approvare l'eventuale conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti nel caso di cui all'articolo 19 del presente

Statuto, cui si rinvia;

- approvare la relazione di missione, il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente ed il bilancio di previsione predisposti dal Coordinamento Centrale;
- approvare eventuali Linee di indirizzo e di programma annuale e pluriennale predisposti dal Coordinamento Centrale;
- approvare eventuali regolamenti predisposti dal Coordinamento Centrale per il funzionamento dell'Associazione;
- ratificare la nomina di componenti del Coordinamento Centrale, cooptati dallo stesso a seguito di cessazione dall'incarico;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Coordinamento Centrale o da altro organo sociale o dai soci con la procedura della convocazione straordinaria.

L'Assemblea Generale può essere convocata in seduta straordinaria per:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberare su ogni altra materia ad essa devoluta ogni qualvolta ne venga richiesta dai due terzi dei suoi componenti o da almeno un terzo dei soci fondatori.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente eletto a maggioranza semplice tra tutti i presenti, su proposta del Coordinatore Generale dell'Associazione. Il Segretario

dell'Assemblea è il segretario del Coordinamento Centrale, o, in caso di sua assenza, un socio scelto dall'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Coordinamento Centrale nella persona del Coordinatore Generale, mediante lettera raccomandata ovvero email, spedita ai soci 10 giorni prima dell'adunanza presso il domicilio ovvero l'indirizzo di posta elettronica risultante dall'apposito libro.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione.

E' inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come audioconferenza e/o videoconferenza, tramite l'impiego di piattaforme quali a titolo meramente esemplificativo Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google, Meet, ecc., ovvero mediante dispositivi telefonici, smartphone, e tablet o pc audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque

tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

#### **Articolo 15 - Assemblea dei Soci Fondatori**

L'Assemblea dei Soci Fondatori, costituita dai soci fondatori dell'Associazione ha il compito di:

- vigilare sul rispetto dei principi costitutivi, esprimere il proprio parere, a carattere meramente obbligatorio e non vincolante, ed eventualmente sottoporre le proprie proposte sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- decidere sull'ammissione alla categoria di nuovi soci, come proposti dal Coordinamento Centrale o da altri soci per particolari meriti e impegni.

L'Assemblea dei soci fondatori si riunisce ogni qualvolta ci siano deliberazioni che attengono alle sue funzioni, oppure, su richiesta di almeno metà degli aderenti alla categoria, ogni qualvolta si riterrà opportuno.

I verbali dell'Assemblea dei soci fondatori vengono trascritti nel registro dei Verbali dell'Assemblea Generale.

#### **Articolo 16 - Il Coordinamento Centrale**

Il Coordinamento Centrale è l'organo amministrativo dell'Associazione, nonché tenuto all'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea. Esso ha funzione di coordinamento delle attività ed è costituito da un numero da cinque a sette componenti, soci dell'associazione, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

Il Coordinamento Centrale dura in carica tre anni. Gli incarichi del Coordinamento Centrale sono rinnovabili ed esercitati a titolo gratuito.

I componenti del Coordinamento Centrale che per quattro sedute consecutive e senza giustificati motivi, non intervengono alle riunioni del Coordinamento sono considerati decaduti.

Il Coordinamento Centrale è investito dai più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

- nominare al suo interno il Segretario;
- attribuire ad uno o più dei suoi componenti deleghe di gestione o il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione;
- costituire i gruppi di lavoro che svolgeranno le attività dell'Associazione e nominare i Coordinatori delle Unità Operative, dei Servizi e dei progetti, ai quali consente la partecipazione alle proprie adunanze per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività associative;
- deliberare su tutte le materie enunciate agli articoli 3 e 4 del presente Statuto, osservate le direttive impartite dall'Assemblea Generale ed eccettuate le materie a questa espressamente riservate dallo Statuto medesimo;
- deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e sulla perdita della qualità di socio per dimissione, esclusione e recesso;
- stabilire annualmente le quote associative;

- redigere la relazione di missione, il bilancio consuntivo e quello preventivo, prima di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Coordinatore Generale;
- convocare a mezzo del Coordinatore Generale, l'Assemblea Generale in seduta ordinaria e straordinaria, fissandone l'ordine del giorno;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- cooptare un altro componente del Coordinamento, fino alla scadenza del mandato, allorché qualcuno venisse meno per qualsiasi ragione;
- deliberare in merito ai rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Coordinamento Centrale o dal Coordinatore Generale

Il Coordinamento Centrale è convocato dal Coordinatore Generale ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Coordinatori almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Coordinatori.

Il Coordinamento Centrale può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, all'articolo 14 del presente Statuto, cui si rinvia.

Il Coordinamento Centrale è presieduto dal Coordinatore Generale o, in sua assenza, dal Vice Coordinatore Generale. La verbalizzazione è affidata al Segretario e in sua assenza ad uno dei componenti.

Le riunioni del Coordinamento Centrale sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede

mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione di coordinamento viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Coordinatore Generale e dal verbalizzante.

La carica di componente del Coordinamento Centrale si perde per dimissioni (rassegnate mediante comunicazione scritta), in ipotesi di sopraggiunte cause di incompatibilità, perdita della qualità di associato.

Nel caso in cui uno o più componenti del Coordinamento cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Coordinamento Centrale provvede alla sostituzione tramite cooptazione. I Coordinatori così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Coordinamento Centrale vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei componenti del Coordinamento, l'organo si intenderà decaduto e il Coordinatore Generale o, in subordine, il Coordinatore più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Coordinamento Centrale. Fino all'elezione del nuovo Coordinamento, i componenti cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 17 - Il Coordinatore Generale**

Il Coordinatore Generale rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Associazione ed in particolare in tutti gli atti previsti ed autorizzati dal presente Statuto, dall'Assemblea e dal

Coordinamento Centrale.

Il Coordinatore Generale ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Coordinamento Centrale;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza che ritiene indispensabili per rispondere ad esigenze di immediato ordine pratico ed organizzativo, sottoponendoli alla prima seduta utile alla ratifica da parte del Coordinamento Centrale;
- d) convocare l'Assemblea Generale dei Soci;
- e) convocare e presiedere il Coordinamento Centrale.

Il Coordinatore Generale dura in carica tre anni. Alla fine del mandato può essere rieletto.

In caso di impedimento, le funzioni del Coordinatore Generale vengono svolte dal Vice Coordinatore Generale. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Coordinamento Centrale conferire espressa delega ad altro coordinatore.

Il suo incarico è incompatibile con altri mandati pubblici, salva la possibilità di deroga data dall'Assemblea Generale dei Soci.

La carica di Coordinatore Generale si perde per dimissioni (rassegnate mediante comunicazione scritta), in ipotesi sopraggiunte cause di incompatibilità o perdita della qualità di

associato.

Qualora il Coordinatore Generale cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vice Coordinatore Generale o, in subordine, il componente del Coordinamento più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Coordinatore Generale. Fino all'elezione del nuovo Coordinatore Generale, il Vice Coordinatore Generale rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 18 - Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo può essere formato da un unico componente ovvero da un collegio composto da tre componenti, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, che rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea in occasione dell'elezione dell'Organo collegiale, nomina tra gli eletti, il relativo Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente ovvero i componenti dell'organo di controllo devono essere indipendenti ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale e non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Coordinatori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- b) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- d) esercitare l'eventuale controllo contabile, nelle ipotesi di seguito indicate;
- e) vigilare sull'osservanza, da parte dell'ente delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- f) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- g) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Coordinamento Centrale e dell'Assemblea, alle quali presenta la propria relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche il controllo

contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto all'apposito registro.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c..

I componenti dell'Organo di Controllo possono essere revocati per giusta causa con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci, adottata in seduta ordinaria, su proposta del Coordinamento Centrale, nella persona del Coordinatore Generale.

#### **Articolo 19 - Durata delle cariche sociali**

Tutti gli incarichi sociali durano 3 (tre) anni, vengono esercitati a titolo gratuito e possono essere rinnovati. Non può essere eletto componente del Coordinamento Centrale, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

#### **Articolo 20 - Modifiche statutarie**

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta dell'Assemblea dei Soci Fondatori ovvero del Coordinamento Centrale, ovvero ancora dei Soci Ordinari secondo le proporzioni sopra indicate e cui si rinvia.

Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti, nel cui computo sono compresi quelli che si astengono dal voto.

Ai soci che non approvino le modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi al Coordinatore Generale dell'Associazione per raccomandata, entro trenta giorni dalla deliberazione dell'Assemblea Generale. Il recesso avrà effetto dalla data di comunicazione effettuata dal socio.

#### **Articolo 21 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

#### **Articolo 22 - Destinazione degli utili**

In conformità al Codice degli Enti del Terzo Settore, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo; è fatta salva la destinazione ovvero la distribuzione eventualmente imposta o consentita dalla legislazione vigente in materia.

Sono considerate in ogni caso distribuzioni indirette di utili e sono dunque vietate le ipotesi di cui all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Eventuali eccedenze di bilancio, utili o avanzi di gestione confluiscono nel fondo di riserva che può essere utilizzato:

- per avviare nuove attività istituzionali o ad esse direttamente connesse;
- per dare continuità ad attività istituzionali avviate in caso di carenze economiche dovute a mancati finanziamenti;
- per la realizzazione di investimenti connessi al miglioramento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 23 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia, quali quelle relative alla disciplina delle ONLUS finché applicabili e del D.Lgs. 117/2017 in conformità del quale è aggiornato il presente Statuto facendo riferimento anche alla normativa transitoria di cui agli articoli 101 e 104 del medesimo decreto, e successive modifiche e integrazioni.

L'efficacia delle modifiche apportate allo statuto dell'Associazione "INVENTARE INSIEME (ETS)" è subordinata alle

indicazioni generali del D.Lgs. 117/2017, alla decorrenza del termine indicato al comma 2 dell'articolo 104 dello stesso, come oggetto di proroghe ad opera della vigente legislazione.

Allo stesso termine è assoggetta la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie utilizzate sino a quel momento in quanto ONLUS (articoli 10 e ss. D.Lgs. 460/1997), perché diverranno incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti Terzo Settore.

F.to Francesco Paolo Di Giovanni - Celeste Natoli Notaio.